
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'emissione dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 702 ter c.p.c. determina ipso iure l'inefficacia del provvedimento cautelare

Alla luce del primo comma dell'art. 669 novies c.p.c. ("Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia") è evidente che, al pari della mancata tempestiva instaurazione, anche l'estinzione del giudizio di merito comporta ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e sul punto è opinione condivisa che nell'ambito della previsione sull'immediata inefficacia automatica del provvedimento cautelare a seguito di estinzione del giudizio di merito debbano essere ricompresi anche i provvedimenti che definiscono il processo decidendo su questioni processuali impedienti, a meno che non sia prevista, come p. es. nel caso di ordinanze in tema di incompetenza territoriale, la traslatio iudicis e la parte interessata provveda tempestivamente alla riassunzione. Pertanto, come si desume dal chiaro dettato normativo (art. 669 novies, 2° comma, c.p.c.: "il giudice ... dichiara ... che il provvedimento è divenuto inefficace"), l'emissione dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 702 ter c.p.c. del giudizio di merito determina ipso iure l'inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro.

**Tribunale di Roma, sezione specializzata Tribunale delle imprese,
sentenza del 7.7.2015**

...omissis...

Motivi della decisione

In punto di rito va ribadito che l'odierna controversia è di competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 3, 2° e 3° comma, del D.Lgs 168/03, come modificato dal D.L. 1/12, convertito con modificazioni nella L. 27/12.

Al riguardo si evidenzia che la controversia di merito riguarda il trasferimento di quote di Srl ed inoltre, come già si è detto, il Presidente del Tribunale con proprio decreto del 4/12/14 ha confermato l'assegnazione alla Sezione I3 (Sezione Impresa/Terza Sezione Civile).

Va dichiarata l'inefficacia del sequestro giudiziario, di cui al decreto del 21/1/14 ed alla successiva ordinanza del 24/2/14.

Richiamati i fatti di causa, appare opportuno riportare in estrema sintesi il susseguirsi delle fasi processuali: 1) a seguito di ricorso del 21/1/14, con richiesta di trattazione in giornata (n. 3226/14 rg), è stato emesso in pari data decreto di sequestro giudiziario del capitale sociale di xxxxxx di ExxxxV.; 2) con successiva ordinanza del 24/2/14 il provvedimento è stato confermato, con sostituzione del custode, nominato nella persona del dott. xxxxx.; 3) non risulta proposto reclamo avverso detta ordinanza cautelare; 4) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (riservato peraltro ai soli processi di competenza del Giudice monocratico) è stato introdotto il giudizio di merito a seguito dell'emissione della ricordata ordinanza del 24/2/14; 5) il Giudice designato ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, atteso che la decisione, involgendo la controversia il trasferimento di quote del capitale sociale di una xxxx, era riservata alla competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese e quindi al Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis, 1° comma, n. 3, c.p.c.; 6) è stata attivata xxxxx., con apposito ricorso, la procedura per la dichiarazione di inefficacia del predetto sequestro giudiziario, in quanto si era estinto il giudizio di merito; 7) a seguito della contestazione da parte della sequestrante V.L. Srl si è aperta l'ulteriore procedura per la decisione con sentenza.

Allegata alla comparsa conclusionale di xxxxx in liquidazione, datata 6/3/15, è stata deposita dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio 3226-1/2014 RG, avente appunto ad oggetto la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario che qui ci occupa, rinuncia -a detta dei procuratori della società- notificata alle controparti a mezzo pec.

Si tratta di rinuncia non efficace, in quanto la stessa non risulta accettata dalle altre parti.

In ogni caso, visto l'oggetto del presente giudizio, non sarebbe neanche possibile accedere, alla luce della rinuncia agli atti da parte della originaria sequestrante, alla tesi di xxxxcfr. memoria di replica) sulla cessazione della materia del contendere; infatti il presente procedimento, sia che venga deciso con ordinanza sia che venga deciso con sentenza, deve concludersi con una decisione, positiva o negativa, sull'efficacia del sequestro e con l'adozione degli eventuali provvedimenti ripristinatori.

Passando pertanto al merito, ritiene il Collegio che deve essere dichiarata l'inefficacia del sequestro giudiziario autorizzato con decreto emesso inaudita

altera parte in data 21/1/14 e confermato con ordinanza del 24/2/14 sull'intero capitale sociale di Presidio Ospedaliero xxxxxV..

Appare opportuno richiamare, in quanto pienamente condiviso dal Collegio, il contenuto dell'ordinanza 24/11/14 con cui, preso atto della contestazione sollevata da Vxxx, sono stati rimessi gli atti al Presidente del Tribunale per la designazione del giudice competente per la trattazione del merito e non si è dato corso alla richiesta di adozione di altri provvedimenti: "... Richiamato quanto su esposto e preso atto che in ordine al sequestro non è stato emesso alcun provvedimento nell'ordinanza del 10/11/14, con cui sono state dichiarate inammissibili le domande di xxxxxx Srl introdotte con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e con cui è stato quindi definitivo il giudizio di merito, va evidenziato che sul presentato ricorso ex art. 669 novies c.p.c. è pertanto competente a decidere il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.

Tanto premesso, non xxx, per cui non puo' xxxxx) ... con ordinanza alla declaratoria di inefficacia del sequestro ed all'adozione di quanto necessario per il ripristino della situazione quo ante, ma deve essere emessa sentenza.

Va pertanto disposta, come per legge, la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per la designazione del giudice, cui affidare la trattazione del procedimento, da definire appunto con sentenza.

Sulla richiesta, svolta in via subordinata, di revoca del provvedimento cautelare, il Giudice ritiene che non sia possibile emettere alcun provvedimento di tal genere ex art. 669 decies c.p.c., in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, non appare manifestamente infondata l'eccepita inefficacia del sequestro, anche nel caso di provvedimenti di rito con cui, decidendo su "questioni processuali impedienti", si chiuda definitivamente il giudizio di merito (cfr. Cass. 17028/08; Cass. SU 12013/12, contra peraltro Cass. 17778/07); l'ordinanza del 10/11/14 invero è un provvedimento di rito che, seppure non espressamente ricompreso nel primo comma dell'art. 669 novies c.p.c., non si dubita che determini la caducazione degli effetti della misura cautelare, così come non si dubita che la xxxxxx degli effetti operi automaticamente, ipso iure.

Inoltre nel caso di specie l'ordinanza ex art. 702 ter, 2° comma, c.p.c. del 10/11/14 è per legge non impugnabile e quindi definitiva, per cui non si pone neanche la questione dell'immediata o meno rilevanza dei provvedimenti di mero rito in ordine alla perdita di efficacia del provvedimento cautelare (cfr. citata Cass. SU 12103/12: "La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ.", contra peraltro Cass. 26834/08: "Ai fini della dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 "novies" cod. proc. civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio di merito successivamente iniziato deve essere munita del carattere della irrevocabilità, potendo mancare detto carattere, solo per le sentenze di merito che dichiarino inesistente il diritto a cautela del quale era stato adottato il provvedimento di cui si chiede la dichiarazione d'inefficacia").

Per gli stessi motivi non puo' darsi corso alla richiesta di xxxx adozione di provvedimenti ripristinatori interinali, a margine di una misura cautelare divenuta ipso iure inefficace; a tale riguardo anche la circostanza che sarebbe

stato introdotto un nuovo giudizio di merito, una volta preso atto dell'ordinanza 10/11/14, non revoca in dubbio le superiori conclusioni, trattandosi a ben vedere di giudizio tardivo rispetto ai termini perentori indicati nell'ordinanza cautelare del 24/2/14. ..." (cfr. citata ordinanza 24/11/14).

Dunque va ribadito, come si desume dal chiaro dettato normativo (art. 669 novies, 2° comma, c.p.c.: ".xxxxx il giudice ... dichiara ... che il provvedimento è divenuto inefficace ..."), che l'emissione della ricordata ordinanza di inammissibilità ex art. 702 ter c.p.c. del giudizio di merito ha determinato ipso iure l'inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro, inefficacia che va meramente dichiarata in questa sede.

Invero, alla luce del primo comma del citato art. 669 novies c.p.c. ("Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia"), è evidente che, al pari della mancata tempestiva instaurazione, anche l'estinzione del giudizio di merito comporta ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e sul punto è opinione condivisa che nell'ambito della previsione sull'immediata inefficacia automatica del provvedimento cautelare a seguito di estinzione del giudizio di merito debbano essere ricompresi anche i provvedimenti che definiscono il processo decidendo su questioni processuali impedienti, a meno che non sia prevista, come p. es. nel caso di ordinanze in tema di incompetenza territoriale, la traslatio iudicis e la parte interessata provveda tempestivamente alla riassunzione.

Nel caso che qui ci occupa, la mancata introduzione del giudizio di merito nelle forme previste dal codice di rito per le cause di competenza del Tribunale delle Imprese (con citazione e non con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) ha correttamente comportato la declaratoria, con ordinanza non impugnabile, di inammissibilità del ricorso e quindi, stante la sussunzione di tale ipotesi in quella dell'estinzione del giudizio di merito di cui all'art. 669 novies, 1° comma, c.p.c., l'immediata inefficacia del provvedimento cautelare a suo tempo autorizzato ai danni di xxx

Alla luce delle risultanze di causa, il ricorso xxx cui hanno aderito Exxx (già destinatario del provvedimento cautelare) e Cxxx. (intervenuto quale nuovo titolare delle quote), deve essere accolto, con conseguente dichiarazione di inefficacia del sequestro giudiziario autorizzato, ai danni di xxxxxx con decreto emesso inaudita altera parte in data 21/1/14 e confermato con ordinanza del 24/2/14 sull'intero capitale sociale di Presidio Ospedaliero Vxxx

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di xxxxx in liquidazione.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/3/14 (GU n. 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l'attività professionale dei legali; l'udienza xxxxxx.c. si è infatti tenuta il 5/1/15 e pertanto deve essere applicato integralmente il nuovo regime, alla luce dell'art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n. 140).

Si è proceduto alla somma degli importi medi relativi ai "giudizi di cognizione innanzi il tribunale" ed allo scaglione di valore "indeterminabile - complessità media", tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e

quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

L'assoluta manifesta infondatezza in parte qua delle difese della società resistente, che inoltre all'udienza di p.c. del 5/1/15 ha di fatto insistito nel contestare il ricorso per l'inefficacia sopravvenuta del sequestro benché con decreto 22/12/14 avesse già attenuto inaudita altera parte nei confronti di C.V. un nuovo sequestro giudiziario sul medesimo capitale sociale, comporta la condanna della stessa società al pagamento di 5.171,50 euro ex art. 96, 3° comma, c.p.c. (applicabile *ratione temporis*), equitativamente determinata in misura pari alla metà delle liquidate spese di lite, esclusi gli accessori, tenuto conto della condotta processuale, apparsa meramente strumentale ed emulativa; su tale somma, liquidata ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi nella misura legale dalla presente ordinanza fino al saldo effettivo.

Inoltre si osserva -come sostenuto in condiviso precedente di questo Tribunale (cfr. Trib. Roma n. 529/10)- che l'agire o il resistere temerariamente ha conseguenze negative non solo nei confronti della controparte processuale, ma anche dell'intero sistema giudiziario, che viene ad essere gravato da inutile zavorra con danni per l'intera collettività.

p.q.m.

Definitivamente pronunciando:

- dichiara l'inefficacia del sequestro giudiziario sull'intero capitale sociale di Presidio Ospedaliero xxxxxx autorizzato, in danno di Exxx con decreto inaudita altera parte del 21/1/14 e confermato con ordinanza del 24/2/14, attesa l'estinzione del relativo giudizio di merito;
- condanna la resistente Vxxx in liquidazione al pagamento, in favore di xxxxx delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuno, in 10.343,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. la società resistente al pagamento, in favore dei citati xxxxxx della complessiva somma di 5.171,50 euro, ai valori attuali, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo.